

REGIONE CAMPANIA  
A. G. C. “GESTIONE DEL TERRITORIO”  
SETTORE “POLITICA DEL TERRITORIO”  
SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E TUTELA AREE NATURALI PROTETTE”  
“NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA”

**1. PREMESSA**

L’area della Riserva Naturale “FOCE SELE-TANAGRO”, così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000 allegata, è soggetta alle seguenti “Norme di Salvaguardia”.

**2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA**

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7,15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l’art. 39 della legge 724/94 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibili con le finalità della Riserva e con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle topologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull’intero territorio della Riserva, si applicano le seguenti disposizioni.

**2.0.1. Tutela dell’ambiente: Cave e discariche.**

È **vietato** aprire cave e miniere, l’escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d’acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell’art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dimesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purchè privi di materiali tossici e pericolosi. La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell’art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell’atto istitutivo della Riserva.

Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l’attività provvisoriamente ai sensi dell’art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste.

Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa,

con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste.

**È vietato** abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

### **2.0.2 Protezione della fauna.**

**È vietato:**

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agrozootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

### **2.0.3 Raccolta di singolarità.**

**È vietato** effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici.

La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Riserva esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

### **2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali**

**È vietato** introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

**È vietato** raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Riserva; sono comunque consentiti il pascolo e lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

**È vietato** accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocioleti, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Riserva, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

**È vietata** l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

### **2.0.5 Tutela delle zone Boschive**

**Per i tagli dei boschi** nelle aree di Riserva si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Nei territori compresi nell'area della Riserva e tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art.23 della L.R. n. 5/

#### **2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.**

È **vietato** realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Riserva, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque con le procedure di cui alle norme relative alla "Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia" di seguito indicate.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

È vietata qualsiasi modifica allo stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica e nel rispetto del D.L.vo 490/99, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario il parere dell'Autorità di Bacino competente.

#### **2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.**

È **vietato** aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricolo-forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed

antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

**È consentita** la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.

È inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade esistenti.

**È vietato** apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani. La suddetta cartellonistica deve essere preventivamente disciplinata da apposito piano redatto ed approvato dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

#### **2.0.8 Infrastrutture impiantistiche.**

Non è consentito **installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e simili) ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni.**

**È vietato** realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Riserva e/o connesse all'antincendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

**È consentita** la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

**È consentita in tutte le zone la realizzazione degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi simili di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D. L.vo 490/99.**

#### **2.0.9 Circolazione.**

**È vietato** circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto dei prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

#### **2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.**

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente **sono consentiti:**

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/2978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia; l'intervento di ristrutturazione edilizia, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per fini agrituristici;

- interventi per la demolizione e la ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;
- l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico –ricreativa, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno.
- I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze e degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

**2.1.0** per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D.L.vo 490/99 e, più in generale per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

**2.1.1** tutte le finiture degli edifici devono prevedere sia l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale.

**2.1.2** i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

**2.1.3** le canalizzazioni di impianti termici devono essere collocate sotto traccia;

**2.1.4** le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato;

**2.1.5** i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterano la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

**2.1.6** le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

**2.1.7** gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

**E' vietato** l'uso di alluminio anodizzato.

**2.2.0** Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sotto elencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essente tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali; in ogni caso, l'altezza non può superare i due metri.

**2.2.1** Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentono l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'istallazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidi posti in opera a regola d'arte secondo le metodologie tradizionali delle zona.

**2.2.2** i muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorre a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

**2.2.3** Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n: 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

**2.2.4** Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere arbustive realizzate e non stabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

### **3. NORME DI DETTAGLIO**

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

In particolare è **fatto divieto di:**

- pesca negli specchi d'acqua;
- raccolta delle singolarità geologiche, podologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per i fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Riserva.

Sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

**E' vietata** l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

**È consentito** l'uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agricole locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

**È consentito** il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento e di Piano scaduto, è consentito esclusivamente in taglio di boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matrice doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Riserva.

#### **4. NORME GENERALI E TRANSITORIE**

**4.1.1. Norme transitorie.** Nelle norme dell'istituzione dell'Ente Riserva la Regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle su indicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art.25 della L.R.n. 33 del 1° settembre 1993.

**4.1.1 Vigilanza.** La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

#### **5. CARTOGRAFIA**

La cartografia della Riserva in scala 1:25.000 è depositata presso il Settore Politica del Territorio (Servizio Parchi) della Regione Campania.

\* Fanno parte della Riserva Naturale "Foce Sele-Tanagro" tutti i territori lungo le sponde del dell'intero corso dei fiumi Sele e Tanagro per una larghezza di 150 mt dalle sponde ad eccezione della zona termale di Oliveto Citra, dove la larghezza si riduce a mt 50 e Contursi Terme dove si riduce alle sole sponde, così come concordato alla conferenza degli Enti del 20 giugno 2002.